



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile

Ufficio "Rischio Sismico"

Proposta al Consiglio Regionale di:

REGOLAMENTO

attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28
"Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di
vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche"

L'Aquila, 20.02.2015

ARTICOLATO

Art. 1 - PREMESSA.....	1
Art. 2 - DENUNCIA DEI LAVORI	2
Art. 3 - DOCUMENTAZIONE MINIMA	3
Art. 4 - DEPOSITO SISMICO (art. 9, L.R. 28/2011).....	5
Art. 5 - CONTROLLI SUI DEPOSITI SISMICI (art. 14, comma 2, L.R. 28/2011)	6
Art. 6 - AUTORIZZAZIONE SISMICA (art. 7, L.R. 28/2011).....	7
Art. 7 - CONTROLLI SULLA PROGETTAZIONE (art. 14, comma 3, L.R. 28/2011)	8
Art. 8 - CONTROLLI SULLA REALIZZAZIONE (art. 14, comma 3, L.R. 28/2011)	10
Art. 9 - CERTIFICATO DI RISPONDENZA DELLE OPERE	11
Art. 10 - DIREZIONE DEI LAVORI	11
Art. 11 - COLLAUDO	13
Art. 12 - VARIANTI AL PROGETTO ORIGINARIO (art. 14, comma 4, L.R. 28/2011).....	14
A – VARIANTI SOSTANZIALI	14
B - VARIANTI RILEVANTI	15
C – VARIANTI NON SOSTANZIALI.....	15
Art. 13 – SOPRAELEVAZIONI, AMPLIAMENTI E STRUTTURE COMPENETRANTI	16
Art. 14 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI COSTRUZIONI ESISTENTI (art. 12, LR 28/2011).....	17
Art. 15 - IL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO [TTCP] (art. 2, comma 4, L.R. 28/2011).....	18
Art. 16 - IL TAVOLO TECNICO SCIENTIFICO [TTS] (art. 2, comma 5, L.R. 28/2011).....	18
Art. 17 - ONERI E SPESE ISTRUTTORIE (art. 15, L.R. 28/2011)	20
Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI.....	21

APPENDICE 1: Elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità

APPENDICE 2: Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento

APPENDICE 3: Glossario

APPENDICE 4: Criteri generali per la definizione degli oneri e delle spese istruttorie



TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO
delle Province della Regione Abruzzo
(L.R. n. 28/2011, art. 2, comma 4)

c/o Giunta Regionale
Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
via Salaria Antica Est 27 – 67100 L'Aquila



REGOLAMENTO

attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”

Art. 1 - PREMESSA

Il presente atto di indirizzo, in attuazione della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, disciplina le attività operative necessarie per il rilascio della “autorizzazione sismica” (art. 7 e 8) e dell’attestazione di “deposito sismico” (art. 9 e 10).

In particolare, con il presente Regolamento si dà attuazione all’art. 14, commi 3 e 4 ed all’art. 15, comma 2 della citata L.R. 28/2011 che richiede al Consiglio Regionale di assumere appositi atti di indirizzo, volti ad assicurare l’applicazione uniforme delle medesime disposizioni appena richiamate su tutto il territorio regionale.

Per quanto attiene le attività di vigilanza e controllo sugli interventi edilizi in zona sismica, la materia sismica è stata trasferita alle Amministrazioni Provinciali con legge regionale n. 72/1998 e viene di fatto svolta dagli uffici provinciali competenti per territorio che hanno sostituito, mantenendone le funzioni, gli ex Geni Civili Regionali. Laddove nel seguito vengono menzionati gli “*Uffici competenti*” si devono intendere gli uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al DPR 380/2011, con competenza sul territorio provinciale o di area vasta, o sub-provinciale. Al momento, tali Uffici sono in capo alle Amministrazioni Provinciali in virtù della legge regionale n. 72/1998 che ha trasferito la materia sismica alle Province. Al contempo, risultando in corso iniziative a livello statale e regionale di riorganizzazione delle competenze delle Province, qualora si configurasse la prevista riacquisizione della funzione sismica in capo alla Giunta Regionale, per *Uffici competenti* dovranno intendersi gli uffici regionali territorialmente competenti (comunque denominati) che eserciteranno la medesima funzione.

Per le attività produttive, l’istanza è presentata dal soggetto interessato esclusivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio, ai sensi del D.P.R. 07.09.2010, n. 160, al quale compete la trasmissione dell’istanza agli *Uffici competenti*.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento e per gli aspetti procedurali e attuativi di dettaglio, ove previsto, si rimanda a successive disposizioni emanate dalla Giunta Regionale.

Per aspetti tecnici si rimanda alla L.R. 28/2011 e al:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (di seguito DPR n. 380/2001), e s.m.i. ed alla Legge n. 1086/1971 e Legge n. 64/1974 per quanto ancora in vigore;
- Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” (di seguito NTC 2008) e s.m.i. e relative Circolari esplicative.

In merito alla vigente classificazione sismica del territorio abruzzese, si fa riferimento alle zone sismiche

individuare dalla D.G.R. n. 438 del 29.03.2005, disponibile sul sito web della regione all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/protezionecivile.

Per l'individuazione delle categorie di opere di interesse "strategico" la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e di opere "rilevanti" ovvero che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, si fa riferimento:

- a) agli Elenchi A e B in Allegato 1 alla D.G.R. n. 1009 del 29.10.2008, avente ad oggetto "*Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale*", per le opere di interesse regionale;
- b) all'Allegato 1 al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2003, per le opere di interesse statale.

Per uniformare a livello regionale i modelli, gli schemi e le check-list di controllo indicati nel presente Regolamento, si farà riferimento agli schemi approvati con Deliberazione dalla Giunta Regionale su proposta del Tavolo Tecnico di Coordinamento delle Province (di seguito TTCP), istituito dall'art. 2, comma 4 della L.R. 28/2011 (vedi art. 15).

Il presente documento è stato elaborato dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, in accordo con le Amministrazioni Provinciali (attualmente titolari della funzione sismica) per il tramite del suddetto TTCP, con gli esperti in ingegneria antisismica del Tavolo Tecnico Consultivo (TTC) e con la collaborazione degli Ordini professionali operanti sul territorio regionale (Ingegneri, Architetti e Geometri).

Art. 2 - DENUNCIA DEI LAVORI

1. L'istanza per la richiesta di "autorizzazione sismica" o attestazione di avvenuto "deposito sismico", di seguito denominata anche "istanza", "denuncia" o "preavviso scritto", consiste nella presentazione del progetto esecutivo e dei relativi allegati, a cura del committente dei lavori. Il contenuto minimo della documentazione da allegare all'istanza è definito al successivo art. 3.
2. L'istanza di cui al punto 1 è valida anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'art. 65 del DPR 380/2001 (art. 8, comma 6, L.R. 28/2011), se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa sui materiali, abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
3. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l'istanza di cui al punto 1:
 - a) il titolare del permesso di costruire;
 - b) il richiedente il titolo abilitativo;
 - c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori;
 - d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 380/01.
4. In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare istanza, il Responsabile Unico del Procedimento.
5. La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori, allo Sportello Unico per l'Edilizia (di seguito S.U.E.) competente per territorio (art. 5 del DPR n. 380/01), al quale compete la trasmissione dell'istanza agli *Uffici competenti*, entro 5 giorni dal ricevimento. Nelle more dell'istituzione del S.U.E., l'istanza può essere presentata direttamente agli *Uffici competenti* per territorio.
6. Per gli *Uffici competenti* dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, la presentazione di cui al punto 5, si intende assolta con l'acquisizione del protocollo informatico rilasciato dal sistema.
7. L'istanza deve contenere l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore.
8. La documentazione inerente i lavori da allegarsi all'istanza, da redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l'intervento da realizzare, i cui contenuti minimi sono descritti nel successivo art. 3.

9. L'istanza deve contenere altresì:

a) asseverazione dei progettisti relativa a:

- conformità degli elaborati redatti alla normativa vigente;
- conformità degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo abitativo;
- livello esecutivo della progettazione e completezza della stessa;
- redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;
- rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;
- conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;
- inizio dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche dal direttore dei lavori);

b) asseverazione del geologo da cui risulti la conformità degli elaborati di propria competenza alla normativa vigente e dell'avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica del sito in riferimento all'opera da realizzare;

c) asseverazione del costruttore che si impegna alla realizzazione dell'opera come descritta nel progetto e che la denuncia dei lavori, già completa della Relazione illustrativa delle caratteristiche, delle qualità e delle dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, è da ritenersi valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (LR n. 28/11 art. 8, c. 6);

10. All'istanza dovranno essere allegate le ricevute attestanti il pagamento del Contributo Regionale e delle Spese di istruttoria di cui all'art. 15 della L.R. 28/2011 secondo le modalità che saranno indicate dalla Giunta Regionale, in base ai criteri generali dettati in Appendice 4 al presente Regolamento. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina l'irricevibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 28/2011 e l'immediata restituzione della stessa all'interessato.

11. L'inizio dei lavori, da comunicare ai soggetti di cui al punto 5, sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, deve avvenire entro un anno decorrente dalla data del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito/autorizzazione, pena la sua decadenza. L'omessa o tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% delle spese di istruttoria di cui all'art. 15 della L.R. 28/2011, da corrispondere agli *Uffici competenti* per territorio.

12. Per "inizio dei lavori" di cui al punto 11, si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere.

13. In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, il committente ne dà tempestiva notizia per iscritto agli *Uffici competenti*, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegando la dichiarazione di accettazione dell'incarico. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie l'obbligo di denuncia di cui all'art. 65 del DPR n. 380/01.

14. Per appalti di lavori pubblici è consentito effettuare la denuncia dei lavori omettendo l'indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. L'Ufficio competente effettua le attività istruttorie e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio della "autorizzazione sismica", ovvero del "deposito sismico", alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (L.R. 28/2011 art. 8, c. 6).

15. Per le attività produttive, l'istanza è presentata esclusivamente dal soggetto interessato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio, ai sensi del D.P.R. 07.09.2010, n. 160, al quale compete la trasmissione dell'istanza agli *Uffici competenti*, entro 5 giorni dal ricevimento.

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE MINIMA

1. Le disposizioni del presente paragrafo sono volte a definire la documentazione minima da presentare a

corredo dell'istanza di deposito sismico o di rilascio dell'autorizzazione sismica a norma dell'art. 93, commi 3, 4 e 5 del DPR 380/01.

2. Tali disposizioni si applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti.
3. Ai fini della verifica di completezza dell'istanza per il rilascio del deposito sismico o dell'autorizzazione sismica, i progetti strutturali di livello esecutivo, devono risultare composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dal DPR 380/2001 e delle NTC 2008 (DM 14.01.2008) e s.m.i.:
 - a. RELAZIONE TECNICA GENERALE;
 - b. PROGETTO ARCHITETTONICO (art. 93, comma 3, DPR 380/01);
 - c. RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE (schema approvato dalla Giunta Regionale);
 - d. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE (art. 65, comma 3, DPR 380/2001 - § 10.2 NTC 2008)
 - e. RELAZIONE SUI MATERIALI (art. 65, comma 3, DPR 380/2001 - par. 10.1 e § 11 NTC 2008);
 - f. ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI (art. 65 comma 3, art. 93 comma 3 DPR 380/2001 - § 10.1 NTC 2008);
 - g. PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA (§ 10.1 NTC 2008);
 - h. RELAZIONI SPECIALISTICHE SUI RISULTATI SPERIMENTALI corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera (art. 65 comma 3, art. 93 c. 4 e 5 DPR n. 380/01; § 10.1, § 3 e § 6 NTC 2008), anche in considerazione delle indicazioni contenute nella Carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo (carta delle MOPS) rilevate dallo studio di microzonazione sismica di Livello 1 e negli approfondimenti superiori (Livello 2 e 3), ove disponibili:
 - A. Relazione geologica e modellazione sismica del sito (§ 6.2.1 e 3.2 NTC 2008);
 - B. Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 NTC 2008);
 - C. Relazione geotecnica sulle fondazioni e verifiche della sicurezza e delle prestazioni (§ 6 e 7 NTC 2008);
- ed inoltre, per le costruzioni esistenti:
 - i. ELABORATI GRAFICI DEL RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE (§ 8.5.2 NTC 2008);
 - j. ELABORATI GRAFICI DEL RILIEVO DEL DANNO se presente (§ 8.5.2 NTC 2008);
 - k. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI (§ 8.5.3 NTC 2008);
 - l. LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA (§ 8.5.4 NTC 2008);
 - m. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (§ 8.3 e 8.5 NTC 2008);
 - n. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (stato di fatto).
4. Gli elaborati singolarmente fascicolati (relazioni, tabulati di calcolo, piani di manutenzione,....) dovranno riportare su ciascuna facciata la numerazione progressiva e totale delle pagine costituenti l'elaborato stesso (es. 1 di 20 o 1/20) e recare sul frontespizio dell'elaborato il totale del numero di facciate di cui esso è costituito.
5. Nelle more della realizzazione del sistema informativo unico per la presentazione delle pratiche, la documentazione di cui al comma 3 deve essere prodotta in:
 - due copie cartacee ed una copia informatizzata (con indicazione dei riferimenti del progetto sulla copertina) se l'istanza è presentata direttamente agli *Uffici competenti*;
 - due copie cartacee e due copie informatizzate se l'istanza è presentata al S.U.E. il quale trasferisce, entro 5 giorni, le due copie cartacee e una copia digitale agli *Uffici competenti* per territorio. Il S.U.E. provvederà al ritiro, presso gli *Uffici competenti*, della copia cartacea vidimata da restituire al Committente.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano agli *Uffici competenti* già dotati di sistema

informatizzato di acquisizione delle pratiche, fermo restando l'obbligo di presentazione al S.U.E. di una copia digitale della documentazione di cui al comma 3, per i Comuni in cui esso è istituito. Tale obbligo si intende implicitamente assolto qualora il sistema informatico consenta al SUE l'accesso in visualizzazione, tramite procedura di autenticazione, di tutte le pratiche presentate presso il comune di riferimento.

7. Ciascuna copia del progetto dovrà essere custodita in idonea custodia, recante gli stessi dati riportati sul frontespizio del modello allegato alla denuncia dei lavori; i progetti privi dell'apposita custodia sono irricevibili da parte degli uffici preposti alla loro accettazione e restituiti immediatamente all'interessato.

Art. 4 - DEPOSITO SISMICO (art. 9, L.R. 28/2011)

1. Il "deposito sismico" è obbligatorio per i lavori di cui all'art. 9 della L.R. 28/2011, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zona 3) individuate con deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 29.03.2005 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della medesima legge regionale.
2. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori presenta il preavviso scritto e deposita il progetto e gli allegati, ai sensi del precedente art. 3, agli uffici indicati all'art. 2, comma 5 del presente Regolamento, i quali procedono:
 - a) Nel caso di deposito al S.U.E. o S.U.A.P., i citati uffici rilasciano all'interessato la "ricevuta" di avvenuto deposito e la trasmettono agli *Uffici competenti* per territorio, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal deposito, unitamente alla documentazione di cui all'art. 3, comma 5;
 - b) Nel caso di deposito diretto agli *Uffici competenti*, la "ricevuta" di avvenuto deposito è rilasciata dall'ufficio stesso, direttamente al soggetto interessato.
3. Gli uffici di cui al precedente comma 2 verificano, senza entrare nel merito dei contenuti tecnico-amministrativi della pratica presentata, la completezza della documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, comma 2, lettera A, certificando l'accettabilità dell'istanza attraverso la "ricevuta" di avvenuto deposito di cui al precedente comma 2, datata, timbrata e firmata da parte dell'addetto dell'Ufficio competente deputato al rilascio. La carenza anche di un solo documento tra quelli minimi richiesti, determina la "non ricevibilità" del progetto e la relativa immediata restituzione all'interessato, previa verbalizzazione dei motivi ostativi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli *Uffici competenti* già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale viene automaticamente effettuata dal sistema in modo propedeutico all'acquisizione della denuncia.
4. L'Ufficio competente, acquisita la documentazione di cui al comma 2, avvia l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento di attestazione di avvenuto "deposito sismico", da adottarsi entro il termine di venti giorni (20 gg) dalla data di acquisizione al protocollo della stessa.
5. L'Ufficio competente verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa con particolare riguardo a:
 - condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico";
 - correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - completezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
 - competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale.
6. Ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'Ufficio competente ne comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte (art. 10 bis L. 241/1990) in un termine non superiore a trenta giorni (30 gg). In tal caso, il procedimento è interrotto fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre trenta giorni. L'interruzione può verificarsi una sola volta. Il termine dei venti giorni di cui al precedente comma 4, riprenderà a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Trascorso infruttuosamente tale termine o persistendo i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il Dirigente

(o suo delegato) dichiara la “non depositabilità” della stessa e ne dà comunicazione contestuale all’interessato, al progettista, al direttore dei lavori ed agli uffici comunali.

7. A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo il Dirigente (o suo delegato) emette il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico e ne dà comunicazione contestuale all’interessato, al progettista, al direttore dei lavori, al S.U.E. o S.U.A.P. ovvero agli uffici comunali. Costituiscono parte integrante della suddetta attestazione una copia del progetto e la relativa documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall’Ufficio competente.
8. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l’avvenuto ritiro del provvedimento di attestazione del deposito sismico di cui al precedente comma 7, da custodire in cantiere con i relativi allegati vistati. Il ritiro del provvedimento può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, la copia analogica da custodire in cantiere dovrà essere stampata, a cura del Committente, dal file vidimato con timbro e firma elettronica dell’Ufficio competente.
9. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che comportano varianti sostanziali rispetto a quelli oggetto di un precedente provvedimento di deposito sismico. Nel caso di varianti in corso d’opera le prescrizioni di cui al precedente comma 8, sono riferite all’effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante.
10. Nel caso si chieda il rinnovo dell’istanza di cui è stata dichiarata la “non depositabilità”, le spese di istruttoria per la nuova pratica ammonteranno al 30% di quelle previste all’art. 15 della L.R. 28/2011.
11. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 4, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 5 - CONTROLLI SUI DEPOSITI SISMICI (art. 14, comma 2, L.R. 28/2011)

1. Gli *Uffici competenti* svolgono attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali è stato emesso il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi degli art. 9 e 10 della L.R. 28/2011.
2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli *Uffici competenti*, nella misura del dieci per cento (10%) degli attestati di avvenuto deposito emessi nel mese precedente.
3. Le estrazioni di cui al comma 2 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente (o suo delegato) con l’ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli *Uffici competenti* e pubblicati in bacheca e/o on-line. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.
4. Gli *Uffici competenti* inviano la comunicazione dell’avvio del procedimento di controllo sulla progettazione, a mezzo PEC, al titolare del provvedimento di “deposito sismico”, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore (ove presente) ed agli uffici comunali competenti.
5. L’attività di controllo sulla progettazione è finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, lettere A e B.
6. Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di sessanta giorni (60 gg) dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione. Gli *Uffici competenti* adottano le procedure e la tempistica previste dall’art. 8, commi 3, 4 e 5 della L.R. 28/2011.
7. In caso di esito positivo, gli *Uffici competenti* emettono il provvedimento finale e lo comunicano ai soggetti di cui al precedente comma 4, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione, definite al successivo art. 8.
8. Qualora gli elaborati progettuali non risultino conformi a quanto stabilito all’art. 3 o le integrazioni richieste non siano state prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, il provvedimento finale emesso dal Dirigente avrà esito negativo.
9. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l’annullamento dell’attestazione di

avvenuto “deposito sismico” precedentemente emesso e, conseguentemente:

- a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;
- b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l’attivazione delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del DPR n. 380/01, e le relative segnalazioni agli ordini e collegi professionali;
- c) nel caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla precedente lettera b), la comunicazione al Committente e all’Ufficio comunale competente, dell’inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell’agibilità e dell’utilizzabilità dell’opera.

10. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 6, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 6 - AUTORIZZAZIONE SISMICA (art. 7, L.R. 28/2011)

1. L’“autorizzazione sismica” è obbligatoria per i lavori di cui all’articolo 7 della L.R. 28/2011, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2) individuate con deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 29.03.2005 e s.m.i..
2. Nelle zone a bassa sismicità (zona 3), l’“autorizzazione sismica” è obbligatoria nei seguenti casi (art. 7, comma 2, L.R. 28/2011):
 - a) interventi edilizi ricadenti nelle “zone di attenzione per instabilità di versante attiva” (ex *zone suscettibile di instabilità di versante attiva*) individuata nella microzonazione sismica di Livello 1 (nella carta delle MOPS) o, in mancanza, nelle aree classificate a pericolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) o a rischio da frana elevato e molto elevato (R3 e R4) individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). Per tali interventi, al progetto è allegato lo stralcio della carta delle MOPS e/o del PAI, su cui è individuata l’area di intervento ed una specifica relazione sugli interventi in progetto che verifichi l’influenza degli stessi sulla stabilità globale dell’area; in tali zone il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole di compatibilità idrogeologica o equivalente rilasciato dalla competente autorità di bacino;
 - b) progetti presentati a sanatoria e a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - c) interventi relativi ad edifici a carattere “strategico” o “rilevante” di interesse regionale (Elenchi A e B in allegato 1 alla DGR n. 1009/2008) e di interesse statale (Allegato 1 al DCDPC 21.10.2003);
 - d) interventi di sopraelevazioni degli edifici di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 380/01;
 - e) interventi relativi ad edifici ricadenti in tutti i territori comunali o loro parti, di cui all’art. 61 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 2 legge n. 64/1974), nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato.
3. Sono da escludere dalle fattispecie di cui al comma 2, lettera a), gli interventi da effettuarsi nelle aree classificate ad instabilità di versante “quiescente” o “inattiva” nella carta delle MOPS dello studio di microzonazione sismica di Livello 1, ovvero nelle zone a pericolosità moderata P1 e nelle zone a rischio idrogeologico moderato R1 o medio R2, per i quali si procederà ad effettuare il “deposito sismico” di cui all’art. 4. All’istanza sarà allegata una specifica relazione sugli interventi in progetto in merito alla stabilità globale e alle condizioni idrogeologiche della zona, alla progettazione ed al calcolo ai sensi delle NTC 2008 di eventuali opere di stabilizzazione, consolidamento o drenaggio, ritenute necessarie dal progettista.
4. Le modalità di presentazione dell’istanza per l’autorizzazione sismica sono stabilite ai precedenti art. 2 (Denuncia dei lavori) e art. 3 (Documentazione minima).
5. Con la presentazione della richiesta di “autorizzazione sismica”, l’Ufficio competente avvia l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all’emanazione del provvedimento di “autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di 60 giorni (60 gg) dall’avvio del procedimento.
6. L’Ufficio competente, nell’ambito dell’attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della

denuncia dei lavori, nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7.

7. Il funzionario istruttore dell'Ufficio competente, qualora riscontri la non completezza della documentazione secondo quanto indicato al successivo art. 7, comma 2, lettera A.2 del presente Regolamento, entro 10 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'istanza, può far richiesta di integrazione documentale, direttamente agli interessati, dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento (art. 8, comma 5, L.R. 28/2011). Il termine dei 60 giorni riprenderà a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in 30 giorni (30 gg), decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata ed è comunicata contestualmente al richiedente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali.
8. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio competente per territorio può, per una sola volta, richiedere agli interessati, anche mediante convocazione per le vie brevi, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.
9. Il termine dei sessanta giorni può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di sessanta giorni (60 gg) dalla richiesta, l'autorizzazione si intende negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi.
10. In caso di diniego la richiesta di autorizzazione è archiviata con provvedimento motivato, espresso del Dirigente, e comunicata al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.
11. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica". Costituiscono parte integrante del provvedimento: l'istanza della denuncia dei lavori, le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall'ufficio competente. Il provvedimento di autorizzazione sismica va comunicato al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.
12. I lavori strutturali e le varianti sostanziali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "autorizzazione sismica" da custodire in cantiere. Il ritiro dell'autorizzazione può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, il ritiro coincide con la corretta ricezione via PEC dell'autorizzazione da parte del committente o del suo delegato e la copia analogica da custodire in cantiere dovrà essere stampata, a cura del Committente, dai file firmati elettronicamente anche dall'Ufficio competente.
13. Per gli interventi di sopraelevazione di cui al precedente comma 2, lettera d), il rilascio dell'autorizzazione sismica è valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui all'art. 90 del DPR 380/2011 (art. 7, comma 4, LR 28/2011).
14. L'inizio dei lavori, da comunicare con le modalità stabilite al comma 11 del precedente art. 2, deve avvenire entro un (1) anno decorrente dalla data del rilascio dell'attestazione di autorizzazione, pena la sua decadenza.
15. Il rinnovo dell'autorizzazione decaduta e la nuova autorizzazione conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, vengono rilasciati dall'Ufficio competente, previo pagamento del 30% delle spese di istruttoria di cui all'art. 15 della L.R. 28/2011.
16. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 5, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 7 - CONTROLLI SULLA PROGETTAZIONE (art. 14, comma 3, L.R. 28/2011)

1. Nella valutazione del progetto, l'Ufficio competente, dopo la verifica di completezza e regolarità formale del progetto esecutivo riguardante le strutture, prende in esame primariamente i contenuti della "Relazione sintetica del progetto strutturale" (redatta sulla base dello schema proposto dal TTCP ed approvato dalla Giunta Regionale), procedendo, ove necessario, all'esame delle elaborazioni di

maggior dettaglio presenti nelle restanti parti del progetto, a cui la relazione sintetica fa espresso rimando.

2. In particolare, il controllo del progetto è articolato nelle seguenti attività:

A - Verifica della completezza formale del progetto, con particolare riguardo alla:

- A.1. completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa: istanza di autorizzazione/deposito; asseverazioni; versamento del *Contributo regionale* e delle *Spese di istruttoria*; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali documenti devono essere prodotti utilizzando la modulistica unificata redatta sullo schema approvato dalla Giunta Regionale su proposta del TTCP;
- A.2. completezza e regolarità formale degli elaborati del progetto: corrispondenza con l'elenco degli elaborati progettuali di cui all'art. 3 del presente Regolamento; presenza della relazione sintetica; leggibilità degli elaborati; regolarità della sottoscrizione e timbratura degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento; numerazione delle pagine degli elaborati costitutivi del progetto.

B - Controllo di conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, con particolare riguardo alla:

- B.1. corrispondenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
- B.2. completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali e dei particolari esecutivi limitatamente alle parti strutturali;
- B.3. conformità del progetto architettonico con il progetto strutturale;
- B.4. congruenza tra i parametri geologici e geotecnici con il progetto strutturale;
- B.5. rispetto della qualità dei materiali e dei prodotti per uso strutturale (§ 11 NTC 2008) e corrispondenza tra le caratteristiche meccaniche dei materiali adottati e l'indicazione degli stessi negli altri elaborati progettuali e di calcolo;
- B.6. completezza ed analisi dei contenuti della *Relazione sintetica*, diretta a valutare la conformità degli elementi essenziali del progetto ivi descritti, alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e alle eventuali prescrizioni contenute nei piani di bacino (PAI);
- B.7. adeguatezza e completezza del rilievo geometrico-strutturale per le costruzioni esistenti;
- B.8. adeguatezza delle indagini per le costruzioni esistenti;
- B.9. presenza della verifica di tutti gli elementi resistenti;
- B.11. presenza di opportune verifiche di stabilità del sito in assenza ed in presenza dell'opera e di adeguato sistema di regimazione delle acque per gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate a pericolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) o a rischio idrogeologico elevato (R3) e molto elevato (R4) individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), negli abitati da consolidare (ex art. 2 legge n. 64/1974 e art. 61 DPR n. 380/01) o, in mancanza, nelle zone ad instabilità di versante attiva perimetrata nella microzonazione sismica di Livello 1 (carta delle MOPS).

3. Nelle ordinarie attività istruttorie dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, l'Ufficio competente non ha l'obbligo di effettuare:

- a) prove sui materiali e sulle strutture, indagini sui terreni, con risorse tecniche e strumentali proprie;
- b) elaborazioni autonome di calcolo;
- c) validazione dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzo di codici di calcolo automatico (§ 10.2 NTC 2008);
- d) esame di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale;

e) valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali del progettista.

il controllo del progetto non riguarda:

- f) la progettazione degli elementi strutturali e non strutturali, regolata da specifiche normative di settore (ad es. macchine, impianti a fune, tralicci, pale eoliche, etc.);
 - g) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione dovrà tenere conto;
 - h) la progettazione nei confronti della resistenza all'incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale (§ 6, NTC 2008).
4. Per la verifica di ulteriori contenuti non specificati nel presente documento, faranno fede le attestazioni, asseverazioni e autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati (committente, progettista, costruttore, direttore dei lavori, collaudatore), ai sensi della vigente normativa.

Art. 8 - CONTROLLI SULLA REALIZZAZIONE (art. 14, comma 3, L.R. 28/2011)

1. L'Ufficio competente per territorio svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica, ai sensi dell'art. 103 del DPR 380/2001.
2. Le attività di controllo sono effettuate con sopralluoghi in cantiere secondo regolamentazioni interne ai suddetti Uffici. Il controllo avviene a campione mediante sorteggio in misura del dieci per cento (10%) delle pratiche autorizzate o depositate nel mese precedente. L'Ufficio provvede a comunicare agli interessati l'avvenuto sorteggio della pratica, e definisce le modalità di effettuazione dei successivi controlli in corso d'opera.
3. Per le pratiche sorteggiate, il controllo è finalizzato ad accertare:
 - a) che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico", comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
 - b) la corretta avvenuta regolarizzazione delle "varianti sostanziali" (soggette ad autorizzazione/deposito in base alla zona sismica) o delle "varianti rilevanti" (soggette a deposito)
 - c) che il direttore dei lavori/collaudatore abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza del DPR 380/2001 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nonché a quelli del presente regolamento;
 - d) la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;
 - e) la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla "autorizzazione sismica"/"deposito sismico".
4. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni.
5. In presenza di varianti non sostanziali apportate in corso d'opera, il direttore dei lavori è tenuto a documentarne la progettazione esecutiva in fase di presentazione della relazione a strutture ultimate.
6. In presenza di varianti sostanziali apportate in corso d'opera e non autorizzate oppure in presenza di "varianti rilevanti" (art. 12, comma 3, lettera B) per le quali non sia stato effettuato il preventivo deposito, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del DPR n. 380/2001.
7. Nel caso di pratiche non sorteggiate e per quelle in cui sia già stato effettuato almeno un sopralluogo in corso d'opera in cantiere da parte dell'Ufficio competente, il direttore dei lavori può dichiarare ultimate le strutture ed è possibile procedere con le opere di finitura della costruzione e con le operazioni di collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo.
8. Nel caso di pratiche soggette ad "autorizzazione" e di pratiche a "deposito" sorteggiate, in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo all'Ufficio competente, il quale dovrà effettuare il sopralluogo entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione della richiesta del direttore dei

lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei lavori potrà redigere la relazione a strutture ultimate, allegando opportuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei principali particolari costruttivi, ed il collaudatore potrà procedere alle operazioni di collaudo ed i lavori potranno proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.

9. I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, con l'assistenza degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del DPR n. 380/2001, nonché da soggetti vincolati all'Ufficio competente con qualsiasi rapporto di collaborazione.

Art. 9 - CERTIFICATO DI RISPONDENZA DELLE OPERE

1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del DPR n. 380/2001, previa richiesta da parte dell'interessato, l'Ufficio competente rilascia, entro il termine di sessanta (60) giorni, il certificato di cui all'articolo 62 del DPR n. 380/2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del medesimo Decreto. Ove, per motivate ragioni di complessità tecnica o procedurale, non sia possibile rispettare il precedente termine, l'ufficio competente né da comunicazione al committente indicando i motivi e stabilendo il termine entro cui sarà rilasciato il suddetto certificato. In ogni caso, il termine non potrà superare il massimo stabilito dalla L. 241/90.
2. Il Certificato di rispondenza delle opere è rilasciato sulla base dei possibili accertamenti condotti dall'Ufficio competente, come normato dal presente Regolamento e sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni fornite dal progettista, direttore dei lavori e collaudatore.
3. Per i depositi sismici non sorteggiati, la conformità di cui al comma 1 è attestata dal collaudatore; per gli interventi non soggetti a collaudo è attestata dal direttore dei lavori il quale è tenuto ad allegare al certificato di conformità, la relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale.

Art. 10 - DIREZIONE DEI LAVORI

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali.
2. Il direttore dei lavori deve:
 - a. vistare tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;
 - b. comunicare la data di inizio dei lavori (specificata all'art. 2, comma 12) all'Ufficio competente, congiuntamente al committente ed al costruttore (art. 7 e 9, L.R. 28/2011);
 - c. assicurare che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico;
 - d. assicurare la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;
 - e. curare l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;
 - f. vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il predetto giornale e garantirne la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" ed ai relativi atti progettuali;
 - g. allegare alla *Relazione a strutture ultimate* la documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non più ispezionabili.
 - h. rilasciare, al termine dei lavori, il certificato di conformità di cui al comma 3 del precedente art. 9, per lavori non soggetti a collaudo;
3. In caso di variante sostanziale, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la

ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il nuovo provvedimento di “autorizzazione sismica”. In caso di “variante rilevante” il direttore dei lavori sospende l’esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo avere acquisito la ricevuta di avvenuto “deposito sismico” delle strutture così come modificate. In caso di “variante non sostanziale” aggiorna gli elaborati progettuali e redige una relazione sulle varianti apportate che sarà allegata alla *Relazione a strutture Ultimate* insieme agli “*as built*”.

4. Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori redige la relazione a strutture ultimate e ne consegna una copia al collaudatore in corso d’opera. Tale relazione è presentata in duplice originale, entro sessanta giorni (60 gg) dall’ultimazione dei lavori strutturali, all’Ufficio competente per territorio, che avvia l’istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito della *Relazione a strutture ultimate*, da adottarsi entro il termine di quindici (15) giorni dalla presentazione.
5. L’Ufficio competente nell’attività istruttoria di cui al comma 4, verifica:
 - a) il rispetto dei termini di legge;
 - b) la completezza degli atti;
 - c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell’istanza di autorizzazione/deposito.
6. Nel corso dell’istruttoria di cui ai commi 4 e 5, il dirigente dell’Ufficio competente, può richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci (10) giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso.
7. A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il dirigente attesta l’avvenuto e corretto deposito della *Relazione a strutture ultimate* e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti presentati. In caso di esito negativo, il dirigente comunica il diniego di attestazione.
8. In caso di dimissioni del direttore dei lavori, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione all’Ufficio competente. In tal caso, ovvero in caso di revoca dall’incarico, il direttore dei lavori:
 - a) sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente, al collaudatore e all’Ufficio competente;
 - b) al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione, sottoscritta anche dall’impresa esecutrice, sulle opere eseguite nel corso dell’espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all’articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del DPR n. 380/2001;
 - c) trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, il provvedimento di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico” con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d’opera.
9. Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettua gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 8, a tanto provvede il collaudatore in corso d’opera, che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.
10. Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente documento, deve:
 - a) visionare gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico” in possesso del committente;
 - b) prendere atto delle opere effettivamente realizzate e riscontrarne, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;
 - c) disporre la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d’opera e il costruttore.
11. La dichiarazione di accettazione dell’incarico, da allegare alla comunicazione di cui all’art. 2, comma 13, deve attestare l’avvenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 10.

12. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico al collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante dandone comunicazione all'Ufficio competente.
13. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico", gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del committente, ai fini della sottoscrizione degli stessi. Nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 13, il costruttore subentrante dà atto dell'avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, allegata alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 13, assolve all'obbligo di denuncia di cui all'art. 65 del DPR n. 380/01.
14. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicati nel presente articolo, saranno effettuate telematicamente.

Art. 11 - COLLAUDO

1. Il collaudatore indicato dal committente nell'istanza di cui all'art. 2 svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del D.P.R. 380/2001 e della legge n. 1086/1971, per le opere in cemento armato e a struttura metallica.
2. Il collaudatore ha l'onere di vigilare sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Di tale attività è redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori. Dovrà essere redatto un ulteriore verbale, eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al progetto autorizzato o depositato.
3. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte; ad essa sono allegati i verbali di cui al precedente comma 2. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della relazione a strutture ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della "Relazione a strutture ultimate" di cui all'art. 65, comma 6 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 6 legge n. 1086/71), agli atti di collaudo è allegata la relazione redatta dal Direttore dei Lavori per l'accettazione dei materiali.
4. Il collaudatore, nel caso previsto dall'art. 9, comma 3 del presente Regolamento, redige il Certificato di rispondenza delle opere.
5. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non sono ammessi Relazioni a strutture ultimate, Collaudi e Certificati di rispondenza, in forma parziale rispetto al progetto depositato o autorizzato.
6. Il collaudatore è tenuto, d'intesa con il direttore dei lavori, a programmare e a far eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
7. Gli atti di collaudo statico sono redatti entro sessanta (60) giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali. Tali atti, in duplice copia, sono trasmessi all'Ufficio competente successivamente all'avvenuta attestazione della eventuale Relazione a Strutture Ultimate; l'Ufficio avvia l'istruttoria finalizzata all'attestazione dell'avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo, da rilasciarsi entro il termine di trenta (30) giorni dalla ricezione degli atti.
8. Nel corso dell'istruttoria di cui al comma 7, il Dirigente dell'Ufficio competente, può richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni (10 gg). In tal caso, il procedimento rimane sospeso.
9. L'Ufficio competente, nell'attività istruttoria degli atti di collaudo, verifica:
 - a) il rispetto dei termini di legge;
 - b) la completezza degli atti;
 - c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza di cui all'art. 2 (Denuncia dei lavori) e nella relazione a strutture ultimate, ove prevista.

10. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, l'Ufficio competente attesta l'avvenuto deposito degli atti di collaudo e restituisce al collaudatore copia dello stesso. In caso di esito negativo, il Dirigente emette un provvedimento motivato di diniego, dandone notizia anche al committente e agli Uffici comunali territorialmente competenti.
11. In caso di provvedimento positivo, il collaudatore o suo delegato ritira presso l'Ufficio competente, una copia del certificato di collaudo statico e ne trasmette copia al committente.
12. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d'opera, lo stesso redige una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui ai precedenti commi e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico. Tale relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante. In caso di dimissioni, il collaudatore ne dà immediata comunicazione all'Ufficio competente per territorio.
13. Il collaudatore subentrante deve:
- prendere atto delle opere effettivamente realizzate e riscontrare ogni eventuale violazione delle norme sismiche;
 - verbalizzare, in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;
 - esaminare la relazione del precedente collaudatore.
14. La dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore subentrante, da allegare alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 13, deve attestare l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 13.
15. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicati nel presente articolo, saranno effettuate telematicamente.

Art. 12 - VARIANTI AL PROGETTO ORIGINARIO (art. 14, comma 4, L.R. 28/2011)

- Le modifiche apportate in corso d'opera all'intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui all'art. 2, si distinguono, ai fini sismici, in:
 - "varianti sostanziali";
 - "varianti rilevanti";
 - "varianti non sostanziali".
- Le disposizioni del presente articolo si applicano alle varianti relative sia alle nuove costruzioni che agli interventi sulle costruzioni esistenti.
- Di seguito si elencano le fattispecie principali per l'individuazione della tipologia di variante:

A – VARIANTI SOSTANZIALI

Sono da considerare, in ogni caso, "varianti sostanziali" quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

A.1) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale.

A.2) Modifiche all'organismo strutturale nei seguenti casi:

A.2.1 - sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;

A.2.2 - creazione o eliminazione di giunti strutturali;

A.2.3 - variazioni della tipologia delle fondazioni (es. da superficiali a profonde);

A.2.4 - modifica, spostamento, nonché introduzione o eliminazione di elementi strutturali che

creano una configurazione in falso;

A.2.5 - modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che determinino il passaggio da un comportamento a piano rigido ad un comportamento a piano non rigido, e viceversa;

A.2.6 - modifiche alla tipologia strutturale delle strutture sismo-resistenti, come definite al § 7 delle NTC 2008 per i vari tipi di materiali;

A.3) Modifiche delle classi d'uso delle costruzioni o aumenti dei carichi globali in fondazione superiori ad un'aliquota del 10% rispetto a quelli originariamente previsti.

B - VARIANTI RILEVANTI

Sono da considerare "varianti rilevanti" le varianti al progetto "autorizzato"/"depositato", i cui casi non rientrano nelle fattispecie indicate nelle "A – Varianti sostanziali" e nelle successive "C – Varianti non sostanziali". Il Tavolo Tecnico Scientifico, di cui al successivo art. 16, ha facoltà di esprimersi su casi specifici e/o di dubbia interpretazione, adottando, se lo ritiene opportuno, apposite circolari informative.

In tutte le zone sismiche (1, 2 e 3), tali varianti possono essere realizzate nel corso dei lavori dopo aver preventivamente acquisito l'attestazione di "deposito sismico" del progetto relativo alla nuova configurazione strutturale, allegando gli elaborati ivi previsti. In tal caso il direttore dei lavori avviserà anche il collaudatore della variante effettuata.

Le "varianti rilevanti", per non ricadere nelle fattispecie delle "varianti sostanziali", devono comunque rispettare le seguenti condizioni:

B.1 - la struttura nel suo complesso deve essere ricalcolata con lo stesso tipo di analisi della struttura originaria;

B.2 - qualora si effettuino analisi strutturali in cui è previsto il fattore di struttura q , esso deve essere debitamente rivalutato ed in ogni caso non può essere aumentato;

B.3 - sia la struttura nel suo complesso che ciascun elemento strutturale devono risultare verificati positivamente con la nuova configurazione strutturale per tutti gli stati limite considerati;

B.4 - il progetto di variante, compreso dei suoi dettagli costruttivi, sia conforme a tutte le prescrizioni contenute nelle NTC 2008;

Nella relazione sintetica di cui all'art. 3, comma 3, lettera c, deve essere presente un ulteriore paragrafo in cui siano messe in evidenza tutte le modifiche apportate al progetto precedentemente autorizzato o depositato, indicando esplicitamente le motivazioni per le quali le modifiche apportate non determinano una "variante sostanziale" ed attestando il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti B.1, B.2, B.3 e B.4.

In caso di presentazione di più "varianti rilevanti" consecutive, l'attribuzione di tale fattispecie va fatta rispetto al progetto originario (oggetto di autorizzazione/deposito) e non rispetto all'ultima "variante rilevante" effettuata; se nel confronto si rileva che gli interventi non ricadono più nelle condizioni definite nel presente art. 12, comma 3, lettera B, trattasi di "variante sostanziale".

C – VARIANTI NON SOSTANZIALI

Le seguenti varianti al progetto sono da considerarsi "non sostanziali":

C.1 - variazioni inferiori al 10% dell'altezza di interpiano o di altezza media in caso di copertura a falde inclinate, e comunque entro il 5% di incremento dell'altezza massima della costruzione;

C.2 - variazioni dei carichi globali (G_1+G_2+Q) non superiori al 20% su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 10% in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;

C.3 - interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi siano compatibili con le capacità portanti delle strutture cui sono direttamente collegate;

- C.4 - variazione della posizione della costruzione nella stessa area di sedime, qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni;
 - C.5 - mancata esecuzione di opere già autorizzate o depositate, a meno che tali interventi non determinano variazioni globali al comportamento strutturale delle opere già eseguite;
 - C.6 - variazioni non superiori al 5% delle distanze reciproche di posizionamento planimetrico degli elementi strutturali;
 - C.7 - variazioni che riguardano le strutture in muratura quali piccoli spostamenti o piccole modifiche alle bucatore nell'ambito dello stesso allineamento murario, a patto che non comportino una variazione delle dimensioni delle bucatore superiore al 10%, nonché una variazione della rigidezza dei maschi murari adiacenti maggiore del 15%;
 - C.8 - lievi modifiche agli elementi e ai collegamenti tra elementi strutturali, a patto che non modifichino il tipo ed il grado di vincolo e che rispettino le regole di progetto, le disposizioni costruttive e la gerarchia delle resistenze prescritti dalle NTC 2008;
 - C.9 - variazioni non superiori al 15% dell'area della sezione trasversale (senza variazione della forma geometrica della sezione) in un numero di elementi non superiore al 10% del totale degli elementi strutturali orizzontali e/o verticali (ad es.: non più del 10% del numero complessivo di pilastri/setti, e/o non più del 10% del numero complessivo di travi), ma comunque sempre nel rispetto dei dettagli costruttivi e della gerarchia delle resistenze prescritti dalle NTC 2008.
4. Le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica/deposito sismico. Il direttore dei lavori è comunque tenuto a documentarle in corso d'opera (art. 10, comma 3) ed in sede di redazione della *Relazione a strutture ultimate* ovvero della relazione sull'accettazione di materiali ad uso strutturale.

Art. 13 – SOPRAELEVAZIONI, AMPLIAMENTI E STRUTTURE COMPENETRANTI

1. Il presente articolo definisce i criteri per l'individuazione dell'appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di "sopraelevazione", ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 lettera a) delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) e per le procedure di autorizzazione di cui all'art. 90 del DPR 380/2001 (art. 7, comma 2, lettera d) della LR 28/2011) o di "ampliamento" ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 lettera b) delle NTC 2008.
2. Si definisce "SOPRAELEVAZIONE" qualsiasi intervento che comporti un aumento dell'altezza dell'unità strutturale esistente cui è strutturalmente connessa, a meno che l'aumento di altezza non sia determinato dalle seguenti realizzazioni ed a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell'edificio:
 - a. realizzazione di cordolo sommitale (edifici in muratura sprovvisti di un collegamento efficace), purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani;
 - b. realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrino scale/ascensore, tralicci, ciminiera e vani tecnici);
 - c. livellamento di quote, fino ad un massimo di 1,00 m, di solai di copertura sfalsati per la eliminazione di pericolosi meccanismi locali in unità strutturali adiacenti di differente altezza;
 - d. installazione di impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.), parapetti (di qualunque materiale, nel rispetto del limite consentito dai regolamenti edilizi comunali), pergolati.

Gli interventi di sopraelevazione comportano l'esecuzione di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (§ 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di "autorizzazione sismica" ai sensi dell'art. 90 del DPR 380/2001 (art. 7, comma 2, lettera d) della LR 28/2011).

3. Si definisce “AMPLIAMENTO” qualsiasi realizzazione effettuata mediante opere strutturalmente connesse all’unità strutturale oggetto di intervento che dia luogo ad un aumento della superficie accessibile e non si configuri come sopraelevazione, ad esclusione della realizzazione di manufatti di modeste dimensioni e a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell’edificio. Gli interventi di ampliamento sono attuabili solo a seguito di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (§ 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di “autorizzazione sismica” o “deposito sismico” in base alla zona sismica.
4. Si definisce “STRUTTURA COMPENETRANTE” la realizzazione di “strutture a scavalco esterne” e strutture interne a costruzioni esistenti, progettate e realizzate in modo tale da costituire un’unità strutturale indipendente che non interagisce direttamente con la costruzione esistente, non si configura, ai fini dell’applicazione del § 8.4.1 delle NTC 2008, né come intervento di ampliamento né di sopraelevazione, purché limitate ad un solo piano aggiuntivo.
5. Per limitare il “rischio esterno” derivante dall’aumento di esposizione apportato dal nuovo intervento di realizzazione di una struttura interna ad una costruzione esistente (come definita al precedente comma 4), è necessaria una valutazione della sicurezza della costruzione esistente che dovrà risultare non inferiore al 60% di quella di una struttura sismicamente adeguata. In alternativa, si adotteranno accorgimenti progettuali tali per cui la struttura secondaria oggetto di intervento possa sopportare, quale azione eccezionale, l’eventuale crollo delle parti della struttura principale interagenti con il nuovo intervento (ad es. sistemi di assorbimento urti, etc.).
6. Per la definizione di alcune esempi applicativi degli interventi indicati nel presente articolo, si rimanda agli schemi in Appendice 2, per ulteriori singoli casi non previsti dal presente Regolamento farà utile riferimento il parere rilasciato dal Tavolo Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 16.

Art. 14 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI COSTRUZIONI ESISTENTI (art. 12, LR 28/2011)

1. La verifica sismica o valutazione di sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche in zona sismica 1, 2 e 3, sono depositate, a cura del soggetto interessato, con le procedure di cui all’art. 4 del presente Regolamento, presso i competenti Uffici di cui all’art. 2, c. 5.
2. La verifica tecnica è obbligatoria sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a carattere “strategico” o “rilevante” ai sensi dell’art. 2 della OPCM n. 3274 del 20.03.2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica).
3. L’elenco delle categorie di opere “strategiche” o “rilevanti” di interesse regionale è riportato in Allegato 1 alla DGR n. 1009 del 29.10.2008, le medesime opere di interesse nazionale sono indicate il Allegato 1 al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2003.
4. Sono altresì da depositare le valutazioni della sicurezza degli edifici o opere ordinarie, che non rientrano nelle suddette categorie, ma che ricadono nelle condizioni elencate nel paragrafo 8.3 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008), e nel § C.8.3 della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617.
5. Se, a seguito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza, è necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della L.R. 28/2011. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture. Le procedure per la presentazione dell’istanza sono indicate ai precedenti art. 4 (Deposito sismico) e art. 6 (Autorizzazione) del presente Regolamento.
6. Il deposito delle verifiche tecniche assolve esclusivamente alla comunicazione di avvenuto adempimento dell’obbligo previsto dalla OPCM 3274/2003 e, pertanto, le stesse non sono assoggettate al controllo a sorteggio di cui all’art. 5 del presente Regolamento.

Art. 15 - IL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO [TTCP] (art. 2, comma 4, L.R. 28/2011)

1. L'art. 2, comma 4 della LR 28/2011, al fine uniformare la presentazione delle istanze sul territorio regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo, ha istituito apposito Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per territorio provinciale o di area vasta (di seguito TTCP).
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il TTCP:
 - a. verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
 - b. predispone le ulteriori procedure organizzative interne agli Uffici competenti, non previste dal Regolamento, in base alle diverse dotazioni organiche e funzionali di ciascun Settore;
 - c. predispone i modelli semplificativi delle istanze, delle asseverazioni e/o dichiarazioni, e le apposite liste di controllo citate nel presente Regolamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
 - d. in accordo con gli uffici regionali competenti, predispone le attività necessarie per l'informatizzazione delle istanze e dei modelli;
 - e. fornisce indirizzi operativi per la risoluzione delle problematiche operative degli Uffici competenti ed emana circolari esplicative in merito a casi applicativi della normativa tecnica vigente.
3. Per la risoluzione di quesiti o problematiche complesse il TTCP si avvale del supporto del Tavolo Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 16.
4. I componenti del TTCP sono individuati tra i dirigenti ed i responsabili degli *Uffici Competenti*. La partecipazione al TTCP è senza oneri a carico della Regione. La conformazione del TTCP e la nomina del coordinatore spetta al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico.

Art. 16 - IL TAVOLO TECNICO SCIENTIFICO [TTS] (art. 2, comma 5, L.R. 28/2011)

1. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28/2011 la Giunta Regionale ha la facoltà di istituire apposito Tavolo Tecnico Scientifico (di seguito TTS).
2. Il TTS è l'organo tecnico consultivo della Regione nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica.
3. Le attività principali del TTS sono le seguenti:
 - a. esprime pareri su richiesta della Giunta Regionale o degli *Uffici competenti* in materia sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la valutazione del rischio sismico;
 - b. emana circolari attinenti l'interpretazione delle norme tecniche vigenti e linee guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali;
 - c. collabora con gli *Uffici competenti* nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;
 - d. collabora nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di sicurezza delle costruzioni;
 - e. supporta la Giunta Regionale nell'attività di vigilanza sull'attuazione della disciplina in materia di riduzione del rischio sismico e nelle funzioni ispettive e valutative, anche nei casi previsti all'art. 100 del DPR 380/2011.
4. Il TTS dovrà essere composto da componenti fissi scelti tra il personale tecnico interno alla Giunta Regionale e degli Uffici competenti e da componenti aggiuntivi esterni esperti in sismica e/o con attività istituzionali afferenti l'attività edilizia in zona sismica.

5. Ritenuto opportuno proseguire la collaborazione consultiva e tecnica con le Università aventi sede nel territorio regionale promossa con l'art. 33 della L.R. 7/2003 (*Coordinamento delle Università d'Abruzzo per la Ricerca Applicata alla Mitigazione del Rischio Sismico*) e con gli Istituti e centri di Ricerca specializzati in materia sismica con sede in L'Aquila in attuazione all'art. 21 della Legge Regionale n. 34 del 01.10.2007, e ritenuto altresì necessario che la collaborazione sia estesa al mondo delle professioni con il coinvolgimento degli Ordini professionali maggiormente interessati ed impegnati nell'attività di riduzione del rischio sismico;
6. Il TTS è costituito in seno al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico e dovrà essere composto nella seguente forma minima:
 - f. il dirigente del suddetto Servizio regionale (coordinatore);
 - g. i dirigenti responsabili degli Uffici competenti per territorio;
 - h. due funzionari con qualifica "specialista tecnico ingegnere/architetto" del suddetto Servizio regionale o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta Regionale;
 - i. un funzionario con qualifica "specialista tecnico geologo" del suddetto Servizio regionale o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta Regionale;
 - j. un funzionario con qualifica "specialista avvocato" del suddetto Servizio regionale o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta Regionale.
7. La conformazione minima di cui al precedente comma 6, è integrata con i seguenti *componenti aggiuntivi* con documentata esperienza in campo sismico e di progettazione, o per aspetti legali legati a questioni edilizie, scelti e convocati di volta in volta dal Coordinatore in base agli specifici argomenti oggetto della seduta:
 - k. il direttore del Dipartimento di DICEAA dell'Università degli Studi di AQ;
 - l. il direttore del Dipartimento di InGEO dell'Università degli Studi di CH-PE;
 - m. il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di TE;
 - n. un rappresentante del ITC – CNR, Sede di L'Aquila;
 - o. un rappresentante dell'INGV, Sede di L'Aquila;
 - p. un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'USRA;
 - q. un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'USRC;
 - r. un rappresentante esperto in ingegneria antisismica del Dipartimento della Protezione Civile;
 - s. un rappresentante esperto in ingegneria antisismica per ciascun Ordine professionale degli Ingegneri, Architetti e Geologi;
8. Ciascun Ente, Istituto o Ordine indicato nei precedenti commi 6 e 7, comunica al citato Servizio regionale competente, il nominativo del referente ed un suo sostituto; in caso di assenza di entrambi, può essere nominato un delegato che presenzierà alla riunione con diritto di voto. Il Servizio predispose apposito atto di nomina per la formazione nominativa del TTS.
9. Ai componenti esterni del TTS indicati al comma 7, salvo diversa disposizione, spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni, con le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 40 recante "Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici".
10. Agli oneri derivanti dal precedente comma 9 si provvede con le entrate regionali derivanti dal versamento dei Contributi di cui all'art. 15, commi 1 e 2 della L.R. 28/2011, indicati in Appendice 4 al presente Regolamento.
11. Il Coordinatore convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 6. Il Coordinatore presiede allo svolgimento delle sedute. In caso di impedimento o di assenza del Coordinatore del TTS le funzioni sono svolte da altro membro a ciò delegato.
12. La convocazione del TTS è comunicata per le vie brevi o a mezzo mail, agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, dovrà pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi di dichiarata urgenza.

13. Il TTS ha sede presso gli uffici del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico. Il Coordinatore o suo delegato cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, alla attuazione delle deliberazioni, avvalendosi della propria struttura.
14. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti indicati al comma 6 e la metà dei componenti aggiuntivi di cui al comma 7 convocati per la seduta. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
15. Per questioni relative a rilascio di autorizzazione sismica/deposito sismico, il proponente Dirigente dell'Ufficio competente (o suo sostituto/delegato), si astiene dalla votazione in fase di parere finale. Il Dirigente potrà tener conto del suddetto parere in fase di rilascio o diniego dell'autorizzazione, dandone indicazione nella relativa documentazione.
16. Se il TTS è rinviato per mancanza del numero legale, in seconda convocazione si può deliberare validamente purché siano presenti almeno un terzo dei componenti indicati al comma 6 ed un terzo dei componenti aggiuntivi di cui al comma 7 convocati per la seduta, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque non meno di cinque. Della circostanza deve essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
17. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto i collaboratori della struttura operativa facente capo agli Uffici competenti ed al Servizio competente in materia di prevenzione del rischio sismico.
18. Per l'esame di progetti o quesiti di particolare complessità il TTS può costituire una o più Commissioni ristrette o gruppi di lavoro, formati da suoi componenti o delegati, per un primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna Commissione/gruppo è presieduta da un componente del TTS, incaricato dal Coordinatore.

Art. 17 - ONERI E SPESE ISTRUTTORIE (art. 15, L.R. 28/2011)

1. Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle procedure da porre in essere con l'entrata in vigore della L.R. 28/2011, la stessa legge all'art. 15 istituisce un "contributo" per l'esercizio delle funzioni regionali e "diritti e spese" per lo svolgimento delle attività istruttorie e dell'attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte delle strutture tecniche competenti per territorio.
2. I criteri generali per la definizione delle diverse procedure di corresponsione e calcolo degli oneri a carico dei soggetti privati richiedenti, sono riportate in Appendice 4 al presente Regolamento, distinte in:
 - 2.A - CONTRIBUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI - pagamento a favore della Regione Abruzzo per l'espletamento delle funzioni di competenza di cui all'art. 2 della LR 28/2011;
 - 2.B - DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SPESE DI CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DEI PROGETTI – pagamento a favore delle strutture tecniche competenti per territorio per l'espletamento delle attività relative all'autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 della LR 28/2011;
3. Sono escluse dalla corresponsione del contributo, dei diritti e delle spese istruttorie gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti di cui all'art. 16 dell'Allegato B al DPR n. 642/1972, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, CONI) di cui all'art. 27-bis dell'Allegato B al DPR n. 642/1972, e gli interventi di ricostruzione post sisma realizzati ai sensi delle specifiche Ordinanze emanate dallo Stato (art. 36, LR 10 gennaio 2012, n. 1).
4. Il mancato versamento dei suddetti oneri costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda di autorizzazione sismica o di deposito (art. 14, comma 3 della LR 28/2011).

5. I diritti di cui al comma 2.B sono riscossi in quota del 90% dagli Uffici competenti e in quota del 10% dai rispettivi Comuni (art. 15, c. 5, della LR 28/2011) secondo distinti versamenti e modalità di pagamento indicate dagli stessi.
6. Le somme riscosse dagli *Uffici competenti* e iscritte in apposito capitolo di bilancio, sono vincolate alla copertura di spese correnti e di investimento (ad es. acquisto automezzi dedicati, DPI, dispositivi elettronici, hardware e software specifici, servizi specialistici per accertamenti e indagini, etc.), incentivi al personale tecnico addetto all'istruttoria e al controllo, la formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza e controllo e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.
7. Le somme riscosse dai Comuni e iscritte in apposito capitolo di bilancio, sono vincolate alla copertura delle spese di funzionamento e potenziamento dello Sportello Unico per l'Edilizia preposto all'attività istruttoria documentale ed alla trasmissione delle pratiche agli *Uffici competenti*.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni di cui al presente atto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).
2. Per la dovuta pubblicità e diffusione del presente documento e delle relative Appendici è disposta la pubblicazione sui siti web ufficiali della Regione Abruzzo e degli *Uffici competenti* per territorio.

Sono parti integranti del Regolamento le seguenti appendici:

APPENDICE 1: Elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità

APPENDICE 2: Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento

APPENDICE 3: Glossario

APPENDICE 4: Criteri generali per la definizione degli oneri e delle spese istruttorie

Il Dirigente del Servizio
Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
ing. Carlo Giovani
f.to

Il Direttore del Dipartimento della
Presidenza e Rapporti con l'Europa
Dott. Giovanni Savini
f.to

Il Componente la Giunta
preposto alla Protezione Civile
Mario Mazzocca
f.to